

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° agosto 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 10.

Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 11.

Interventi a favore della nutrizione artificiale domiciliare Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 12.

Acquisizione della Delta Po S.p.a Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 13.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 «Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 14.

Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 «Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 15.

Disposizioni per la revisione del piano di trasferimento parziale dell'abitato del comune di Porto Tolle (Rovigo), disposto con decreto 19 ottobre 1967 dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro Pag. 6

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 16.

Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 Pag. 7

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 12.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 13.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 Pag. 9

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 1.

Norme sul comando e inquadramento del personale comandato Pag. 10

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1998, n. 2.

Modificazione all'art. 40 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 per lo snellimento delle procedure urbanistiche Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1998, n. 3.

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1991, n. 1. Sostituzione parziale dell'art. 15 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 5.

Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36, concernente: «Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1996, n. 36» Pag. 12

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 marzo 1998, n. 5.

Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 10.

Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 14 aprile 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità d'uso ed esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione del Veneto, purché affiancata dalla bandiera della Repubblica italiana e da quella dell'Unione europea.

2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine bandiera si intende quella individuata nel comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.

3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica italiana, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

Art. 2.

Uso della bandiera regionale

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera viene altresì esposta:

a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengano nella Regione del Veneto;

b) all'esterno della sede della Giunta regionale e all'esterno della sede del Consiglio regionale, nelle giornate di apertura degli uffici;

c) all'esterno della sede regionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per tutta la durata delle riunioni anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

d) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto, in occasione delle riunioni degli stessi;

e) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;

f) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali e comunali in particolari occasioni, festività, celebrazioni.

Art. 3.

Orari di esposizione della bandiera

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 dell'art. 2, dalle ore 8 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente della Giunta regionale può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto; in tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4.

Modalità di esposizione della bandiera

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.

Art. 5.

Casi particolari

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.

2. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero; dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 6.

Modifica del titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56

1. Il titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 viene così modificato:

«Bandiera, gonfalone e stemma della regione».

Art. 7.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56

1. L'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56, viene sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. I simboli ufficiali della Regione del Veneto sono:

a) la bandiera;

b) il gonfalone;

c) lo stemma;

d) il sigillo».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

GALAN

98R0416

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 11.

Interventi a favore della nutrizione artificiale domiciliare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 14 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina la nutrizione artificiale domiciliare al fine di mantenere nel contesto extra ospedaliero, ed eventualmente di reinserire nell'attività lavorativa i pazienti che necessitano della nutrizione artificiale per periodi prolungati o in via definitiva.

2. Ai fini della presente legge per nutrizione artificiale domiciliare (NAD) si intende la nutrizione artificiale sia di tipo parenterale (NP), che di tipo enterale (NE), somministrata presso la dimora delle persone per le quali tale nutrizione è indispensabile per sopravvivere.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La Giunta regionale approva apposite linee guida che individuano i fruitori della nutrizione artificiale domiciliare.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono predisposte dalla Commissione regionale per la NAD prevista dall'art. 3 tenuto conto, tra l'altro, delle seguenti condizioni:

- a) malnutrizione;
- b) ipermetabolismo;
- c) insufficienza d'organo primaria o secondaria;
- d) rischio nutrizionale nel bambino o nell'adulto.

Art. 3.

Commissione regionale per la nutrizione artificiale domiciliare

1. È istituita la Commissione regionale per la NAD, presieduta dall'Assessore regionale alle politiche sanitarie, o da un suo delegato, composta da:

- a) medici esperti in NAD;
- b) medici di medicina generale;
- c) farmacisti;
- d) dietisti;
- e) pediatri;
- f) responsabili di distretto socio-sanitario.

2. La Commissione prevista al comma 1 è nominata, in deroga alle disposizioni previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sanitarie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le modalità di funzionamento e la durata della Commissione.

Art. 4.

Funzioni della Commissione per la nutrizione artificiale domiciliare (NAD)

1. La Commissione per la NAD svolge le seguenti funzioni:

- a) predisporre le linee guida previste dall'art. 2;
- b) fornisce indirizzi ed indicazioni operative alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), in particolare per la predisposizione dei protocolli previsti all'art. 5;
- c) collabora con l'Osservatorio epidemiologico previsto dall'art. 22 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, in relazione alla NAD;
- d) cura il monitoraggio delle attività di NAD a livello regionale sulla base dei dati forniti dalle aziende ULSS;
- e) svolge attività di consulenza e di proposta in materia di NAD a favore del Servizio sanitario regionale.

Art. 5.

Modalità di erogazione della nutrizione artificiale domiciliare (NAD)

1. L'erogazione delle prestazioni previste per la NAD viene assicurata sulla base di una integrazione tra servizi distrettuali ed in particolare servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) con il presidio ospedaliero di riferimento.

2. I direttori generali delle aziende ULSS, avvalendosi dei direttori sanitari e dei responsabili dei distretti socio-sanitari, sulla base delle linee guida di cui all'art. 2, definiscono i protocolli operativi per l'attuazione della NAD specificando in particolare:

- a) le condizioni ed i requisiti necessari per fruire della NAD;
- b) le modalità di assunzione in carico del fruitore della NAD;
- c) i criteri per la stesura del piano di assistenza individuale;
- d) la definizione delle responsabilità assistenziali di tutti gli operatori sanitari coinvolti, oltre a quella del medico di medicina generale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
- e) le modalità di erogazione dei presidi diagnostico-terapeutici previsti nel piano di assistenza di cui alla lettera c);
- f) le modalità di predisposizione della documentazione clinica;
- g) le modalità di verifica dell'efficacia dell'intervento.

3. La Giunta regionale, sulla base di una valutazione, da effettuare dopo i primi dodici mesi di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, definisce, sentita la competente commissione consultiva, il modello organizzativo per la NAD nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale e dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 6.

Norma finale

1. La Commissione regionale per la NAD, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre le linee guida, gli indirizzi e le indicazioni operative previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, che trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione nei trenta giorni successivi.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, alla predisposizione delle linee guida provvede la Giunta regionale nei sessanta giorni successivi.

3. I direttori generali sono tenuti a predisporre i protocolli operativi previsti dal comma 2 dell'art. 5 entro trenta giorni dal ricevimento delle linee guida di cui all'art. 2.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione per la nutrizione artificiale domiciliare (NAD), quantificabili in lire 40 milioni, sono a carico del capitolo n. 3002 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1998.

2. Gli oneri derivanti dalle prestazioni assistenziali di nutrizione artificiale domiciliare fanno carico ai capitoli del fondo sanitario regionale, corrispondenti per funzione, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1998.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

GALAN

98R0417

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 12.

Acquisizione della Delta Po S.p.a.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 33 del 14 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Acquisizione della Delta Po S.p.a.

1. Nell'ambito dell'attuazione a livello regionale della legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante «Disposizioni in materia di risorse idriche» e, al fine di assicurare l'alimentazione idropotabile costante e di qualità ai territori del Basso Veneto, la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare la società Delta Po S.p.a., al prezzo complessivo di lire 34 miliardi.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari.

Art. 2.

Ricapitalizzazione

1. Al fine di favorire la prosecuzione e il rilancio dell'attività della Delta Po S.p.a., il nuovo gruppo societario dovrà procedere alla sottoscrizione di nuove quote azionarie fino ad un ammontare massimo di 6 miliardi di lire.

Art. 3.

Partecipazione degli Enti locali

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere quote azionarie della Delta Po S.p.a. agli Enti locali interessati al sistema acquedottistico del Basso Veneto ovvero a loro aziende speciali o consortili, stipulando allo scopo specifiche convenzioni.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante aumento di pari importo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui disposta per l'anno 1998 dall'art. 14 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 (capitolo n. 9610 dello stato di previsione entrata).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 è istituito il capitolo n. 50060 denominato «Partecipazione della Regione alla società per azioni Delta Po» con lo stanziamento di lire 40 miliardi in termini di competenza e di cassa.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 1998, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1999.

4. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 4.200.000.000 a partire dall'esercizio 1999 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 (capitoli n. 86100 e n. 86600).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

GALAN

98R0418

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 13.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 «Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 33 del 14 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41

1. L'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 è così sostituito:

«Art. 7. — *Oneri di urbanizzazione.* 1. Fino alla completa attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 100 e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

GALAN

98R0419

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 14.

Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 «Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 14 aprile 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica degli articoli 5 e 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, le parole «dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare dei contributi in conto esercizio e dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie previsti nell'ultimo bilancio preventivo economico approvato.».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, le parole «dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare dei contributi in conto esercizio e dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie previsti nell'ultimo bilancio preventivo economico approvato.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

GALAN

98R0420

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 15.

Disposizioni per la revisione del piano di trasferimento parziale dell'abitato del comune di Porto Tolle (Rovigo), disposto con decreto 19 ottobre 1967 dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 14 aprile 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. In relazione alle mutate condizioni di sicurezza idraulica del Delta del Po, conseguente agli interventi di difesa del territorio già attuati dallo Stato e dalla Regione, il Piano di trasferimento parziale dell'abitato dell'isola della Donzella, in comune di Porto Tolle, disposto con decreto 19 ottobre 1967 dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro è modificato con le modalità previste dalla presente legge sulla base dei seguenti criteri:

a) modifica da parte del comune di Porto Tolle degli elenchi di cui agli articoli 66 e 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445 a seguito di apposito censimento contenente gli elenchi nominativi dei proprietari, dei nuclei familiari residenti, nonché delle destinazioni d'uso degli immobili, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ubicati all'interno delle aree soggette al trasferimento obbligatorio disposto con il decreto medesimo;

b) inserimento negli elenchi con applicazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 67 dei proprietari e residenti in immobili ubicati all'interno di una fascia territoriale avente una profondità, misurata dall'unghia arginale, fino a m 20;

c) inserimento negli elenchi dei proprietari e residenti in immobili ubicati all'interno di una fascia territoriale, misurata dall'unghia arginale, oltre m 20 e fino a m 50;

d) esclusione dagli elenchi dei proprietari e residenti in immobili di cui alle lettere b) e c), ai quali il comune di Porto Tolle ha già ceduto la proprietà di un lotto edificabile nell'ambito del programma di trasferimento, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 2.

Assegnazione di aree

1. Ai nominativi iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 potranno essere assegnati aree di dimensione non superiore ai 500 mq per trasferire edifici destinati alla sola residenza e aree di dimensione non superiore a 1.000 mq per trasferire edifici destinati a residenza e altri usi. Tutte le aree cedute nell'ambito del programma di trasferimento parziale dell'abitato, sono sottoposte al vincolo di cui all'art. 74 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 3.

Interventi di urbanizzazione

1. I proventi derivanti al comune di Porto Tolle per l'alienazione delle aree di cui alla presente legge, sono impiegati per interventi di urbanizzazione primaria, da realizzarsi nell'ambito del piano di trasferimento.

2. L'importo dei proventi e delle spese sostenute è comunicato annualmente alla Regione.

Art. 4.

Realizzazione del piano di trasferimento

1. Per la realizzazione del piano di trasferimento modificato ai sensi della presente legge, la Regione promuove un accordo di programma da realizzarsi a norma dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con il comune di Porto Tolle, il Magistrato per il Po e soggetti competenti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere:

- a) i risultati del censimento previsto all'art. 1;
- b) la modifica del vigente piano di trasferimento predisposta dal comune di Porto Tolle;
- c) l'individuazione del soggetto competente alla realizzazione del piano di trasferimento;
- d) l'attribuzione al comune di Porto Tolle delle funzioni previste dall'art. 71 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli interventi di completamento del trasferimento dell'abitato definiti sulla base dell'accordo di programma di cui all'art. 4 della presente legge sono a carico della Regione, che vi provvederà con stanziamenti determinati dalle leggi di bilancio.

2. Per le attività tecniche necessarie alla modifica del progetto di trasferimento, è concesso al comune di Porto Tolle un contributo finanziario, a titolo di concorso spese, pari a lire 100 milioni a cui si provvede mediante prelevamento di 100 milioni dal capitolo n. 52202 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1998. Conseguentemente è istituito, nel medesimo stato di previsione il capitolo n. 52206 «Contributo al comune di Porto Tolle per la predisposizione del progetto tecnico per il trasferimento parziale dell'abitato».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

GALAN

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 16.

Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 14 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto favorisce le iniziative volte a promuovere nelle piccole e medie imprese dei settori del commercio del turismo e dei servizi la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare la qualità dei sistemi aziendali anche al fine di ottenerne le certificazioni e di elevarne il livello tecnologico.

Art. 2.

Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese, specificate ai commi 2 e 3, dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come individuate dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e decreti attuativi, nonché le loro forme associative, i consorzi, le società consortili e le società consortili miste.

2. Ai fini della presente legge sono considerate imprese del settore commercio quelle del commercio su aree private di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112 e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287. Sono imprese del turismo quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. Le imprese dei servizi ammesse ai benefici sono quelle individuate nell'allegato A della presente legge.

Art. 3.

Programma degli interventi

1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni triennio il programma delle iniziative previste dall'art. 1, che riguardano:

- a) la diffusione della cultura della qualità mediante la divulgazione di informazioni relative ai dispositivi normativi in vigore e all'importanza della qualità nei processi aziendali;
- b) il sostegno finanziario per spese di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale finalizzate all'adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità;
- c) le agevolazioni finanziarie per l'adeguamento del sistema aziendale ai requisiti previsti per la qualità;
- d) il sostegno finanziario alle imprese per l'accesso ai servizi di certificazione di qualità presso gli organismi accreditati.

2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente.

3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1 ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93 già finanziate.

4. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge, cumulato con le sovvenzioni ricevute nell'ambito di altri regimi di aiuto non autorizzati dall'Unione europea, non può in ogni caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU, calcolato in «equivalente sovvenzione lorda» secondo le modalità stabilite dall'Unione europea.

5. Il primo programma triennale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Azioni di divulgazione informativa

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la Giunta regionale concorre alla realizzazione di progetti di divulgazione informativa della qualità nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, indirizzati a tutti gli operatori di cui all'art. 2.

2. La Giunta regionale, approvati i progetti sulla base dei criteri stabiliti nel programma di cui al comma 2 dell'art. 3, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con associazioni di imprese e con enti che si occupano di qualità e innovazione con una partecipazione finanziaria fino a 10 milioni di lire annui per progetto e con uno stanziamento complessivo non superiore al dieci per cento delle somme annualmente assegnate allo specifico capitolo.

Art. 5.

Contributi per l'introduzione del sistema di qualità aziendale

1. Il sostegno finanziario regionale alle iniziative previste nell'art. 3 comma 1, lettera b) viene attuato mediante la concessione di contributi alle piccole e medie imprese di cui all'art. 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, per poter ottenere i contributi previsti, devono necessariamente:

- a) aver sede legale nel Veneto;
- b) attestare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- c) redigere un progetto di adeguamento del sistema aziendale secondo le norme di qualità UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000;
- d) disporre che i contributi stanziati vengano indirizzati solamente alle sedi operative aziendali situate nel territorio veneto.

3. Il progetto di cui al comma 2, lettera c) per essere ammesso ai contributi, deve essere trasmesso, secondo le modalità previste nel programma di cui all'art. 3, ad uno dei centri specializzati di cui all'art. 6, per la verifica della conformità rispetto alle norme nazionali e comunitarie in materia di qualità.

4. I centri specializzati trasmettono alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, i progetti corredati da una relazione attestante l'avvenuta verifica di conformità e da tutta la documentazione richiesta.

5. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai centri specializzati, concede alle imprese contributi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese, IVA esclusa, fino all'importo di lire trenta milioni con un minimo di lire cinque milioni. Per ogni intervento potrà essere concesso un solo contributo.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri analoghi contributi pubblici fino al cinquanta per cento delle spese ammissibili.

7. La liquidazione dei contributi è disposta dalla competente struttura regionale, sulla base delle fatture pagate per le spese sostenute per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento ammesso a contributo.

Art. 6.

Centri specializzati

1. La Giunta regionale individua, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con bando pubblico, sentite le associazioni regionali che rappresentino il commercio, il turismo e i servizi, i centri specializzati in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Possono presentare richiesta di individuazione, entro i termini che saranno fissati dal bando, le strutture aventi i requisiti di cui al comma 3, ivi comprese le società di servizi costituite, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria rappresentative dei settori del commercio, del turismo e dei servizi operanti almeno a livello provinciale.

3. I requisiti richiesti per la individuazione sono i seguenti:

a) statuto dal quale risulti che:

1) il centro specializzato svolge esclusivamente attività in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, mediante assistenza alle imprese, validazione e controllo dei progetti;

2) le funzioni sono svolte a favore di tutte le imprese del commercio, del turismo e dei servizi di cui all'art. 2, che facciano richiesta di prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ad associazioni di categoria;

3) non sono svolte attività di consulenza alle imprese per gli scopi di cui alla presente legge;

b) disponibilità di una struttura operativa stabile composta da almeno due addetti;

c) avere attivi almeno tre rapporti convenzionali con altrettanti consulenti o strutture di consulenza in materia di qualità aziendale;

d) aver svolto attività di consulenza alle imprese in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi con gestione operativa di servizi ad almeno dieci aziende;

e) avere sede nel Veneto e assicurare l'operatività in almeno due province venete.

4. I requisiti di cui alle lettere c), d), e) possono sussistere in capo a soggetti consorziati e, per la lettera d), anche in capo a soggetti operanti in base ad un rapporto di collaborazione con la società stessa.

5. La Giunta regionale con il bando di cui al comma 1 può stabilire ulteriori requisiti, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 7.

Agevolazioni finanziarie per l'adeguamento degli impianti

1. Qualora il progetto di adeguamento aziendale alle norme di qualità preveda la necessità di sostenere spese per qualificare la dotazione di sistemi informativi e di apparecchiature di controllo, le imprese di cui all'art. 2, possono richiedere le agevolazioni finanziarie previste dall'art. 3, comma 1 lettera c).

2. Sono ammesse all'agevolazione le spese di investimento per l'acquisto di strumentazioni, apparecchiature informatiche ed il relativo software.

3. È istituito, presso la Società finanziaria Veneto Sviluppo S.p.a. un fondo di rotazione per l'abbattimento dei tassi d'interesse per spese di acquisto delle attrezzature di cui al comma 1, fino ad un massimo di centocinquanta milioni.

4. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere garantite dagli organismi di garanzia delle imprese di cui all'art. 2.

5. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di costituzione e di operatività del fondo.

6. I criteri di priorità nell'ammissione delle domande, i tempi e le procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale attraverso l'approvazione del programma di cui all'art. 3.

Art. 8.

Sostegno finanziario per l'accesso al servizio di certificazione

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1 lettera d), vengono concessi contributi alle imprese di cui all'art. 2 esclusivamente per le spese sostenute per ottenere la certificazione della qualità aziendale UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000

presso organismi certificatori accreditati sulla base delle normative comunitarie e nazionali, nella misura massima del cinquanta per cento, IVA esclusa, e comunque fino ad un tetto massimo di venti milioni di lire per ciascuna impresa richiedente.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale secondo le modalità, i limiti, i tempi e le procedure che saranno stabiliti nel programma di cui all'art. 3.

Art. 9.

Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sulla gestione e sul raggiungimento della finalità della presente legge.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3

1. L'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituito:

«Art. 1. (Finalità). — 1. La Regione del Veneto favorisce iniziative volte a promuovere nelle piccole e medie imprese di cui all'art. 1 comma 2 lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e decreti attuativi e nelle imprese artigiane la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei servizi aziendali e dei prodotti, anche al fine di ottenere le certificazioni e di elevare il livello tecnologico.»

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituita:

«b) piccole e medie imprese di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e decreti attuativi.»

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituita:

«c) ai consorsi, alle società consortili e alle società consortili miste costituite da piccole imprese industriali di cui al capo IV della legge n. 317/1991 e ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.»

4. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituito:

«1. Per le finalità di cui all'art. 4 la Giunta regionale individua con bando pubblico, sentite le associazioni regionali dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, i centri specializzati in materia di qualità aziendale.»

Art. 11.

Norma transitoria

1. Le modifiche di cui all'art. 10 operano a partire dall'individuazione dei centri di cui all'art. 6. Fino alla data di tale provvedimento, sono fatti salvi i rapporti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 da piccole e medie imprese del commercio del turismo dei servizi e loro forme associative.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1998 in lire 1.000.000.000 si provvede per l'esercizio 1998 ai sensi dell'art. 19, comma 5 della vigente legge regionale di contabilità mediante utilizzo per lire 1.000.000.000 dal capitolo n. 80230 «Fondo globale spese di investimento», partita n. 1, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1998.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1998 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo n. 32030 «Contributi alle associazioni ed imprese per la promozione della qualità e dell'innovazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 per la divulgazione informativa e per l'accesso ai servizi di consulenza, assistenza tecnica» con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa;

b) capitolo n. 32032 «Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica» con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa.

3. Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento dei capitoli n. 32030 e n. 32032 verrà determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

GALAN

98R0422

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 12.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998).

(Pubblicata nel suppl. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32 del 14 maggio 1998)

(Omissis).

98R0401

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 13.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000.

(Pubblicata nel suppl. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39 del 14 maggio 1998)

(Omissis).

98R0402

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 1.

Norme sul comando e inquadramento del personale comandato.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Comandi

1. L'amministrazione regionale può disporre o richiedere il comando di personale, nei limiti dei posti disponibili in organico, per un tempo determinato presso o dallo Stato o da altri enti pubblici per riconosciute esigenze di servizio o al fine di supplire a carenze di specifiche professionalità. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.

2. Può essere, altresì, disposto o richiesto il comando di personale presso o da società a partecipazione regionale.

3. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione regionale nel rispetto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, può essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessati.

4. Per ciò che attiene al comando presso le strutture di cui all'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 si fa rinvio alla disciplina di cui alla legge stessa.

5. Il comando ha di norma la durata di anni uno, salve motivate proroghe e comunque cessa al venir meno delle circostanze che lo hanno determinato.

6. Le norme contenute nella presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche al personale in servizio presso gli enti dipendenti, con le stesse modalità e procedure previste per il personale regionale, ivi comprese quelle di cui all'art. 7.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 2.

Inquadramento del personale comandato

1. Il personale dipendente dallo Stato o da altri enti pubblici, ivi compresi gli enti dipendenti dalla Regione, in posizione di comando a tempo pieno presso le strutture regionali, comprese quelle di cui all'art. 13 della legge regionale n. 25/1996, alla data dell'entrata in vigore della stessa legge, è inquadrato, a domanda, previo assenso dell'ente di appartenenza, nel ruolo del personale regionale.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale comandato effettivamente in servizio presso la Regione alla stessa data.

3. L'inquadramento del personale avviene sulla base della posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza alla data di presentazione della domanda.

4. Per il personale proveniente dagli enti del comparto l'inquadramento si effettua sulla base della qualifica rivestita e del trattamento economico complessivo in godimento presso gli enti di provenienza e per il restante personale sulla base delle allegate tabelle di raffronto.

5. Nell'ipotesi di personale proveniente da enti non compresi nelle allegate tabelle di raffronto si provvede all'inquadramento sulla base di apposito regolamento consiliare che tiene conto del contenuto professionale delle posizioni giuridiche di provenienza e delle qualifiche dell'ordinamento regionale.

6. Sono comunque fatti salvi gli effetti di atti formali, ancorché successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, purché decorrenti da data anteriore a quella di inquadramento.

Art. 3.

Criteri di inquadramento

1. Nell'ipotesi in cui le istanze siano superiori ai posti disponibili nelle qualifiche funzionali interessate, l'inquadramento viene effettuato secondo i seguenti criteri di priorità:

a) personale in posizione di comando presso la Regione Lazio e gli enti dipendenti, appartenente a pubbliche amministrazioni, per il quale ai sensi della vigente normativa è previsto il trasferimento, a domanda, presso le amministrazioni dove svolge la propria attività;

b) distanza dell'Ente di appartenenza del dipendente comandato dalla Regione Lazio o dagli enti dipendenti;

c) ricongiunzione al nucleo familiare residente nella Regione Lazio;

d) possesso del titolo di studio superiore a quello stabilito per la qualifica per cui è stato richiesto l'inquadramento;

e) residenza nella Regione Lazio;

f) personale destinatario dell'art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100;

g) composizione del nucleo familiare;

h) età.

Art. 4.

Decorrenza dell'inquadramento

1. L'inquadramento, anche ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda e viene disposto per la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 2.

Art. 5.

Trattamento economico

1. Al personale inquadrato viene attribuito il trattamento economico tabellare iniziale lordo dei dipendenti regionali, vigente alla data di inquadramento, oltre agli altri emolumenti allo stesso titolo spettanti ai medesimi dipendenti.

2. Eventuali differenze del trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza, sono corrisposte a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti.

3. Il personale conserva il salario individuale di anzianità maturato presso l'ente di provenienza.

Art. 6.

Trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza

1. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto:

a) ai fini del trattamento pensionistico alle amministrazioni competenti secondo le vigenti disposizioni;

b) ai fini del trattamento di indennità premio fine servizio o di buona uscita all'amministrazione competente secondo le vigenti disposizioni.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il personale di cui all'art. 1, che non viene inquadrato nei ruoli regionali, resta in posizione di comando fino al cessare della circostanza che ha determinato il comando stesso.

2. Le procedure di inquadramento di cui alla presente legge hanno attuazione successivamente alla pubblicazione dei bandi dei concorsi previsti dall'art. 22, legge regionale n. 25/1996.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1998 in L. 3.500.000.000 (tre miliardi e cinquecento milioni) grava sul capitolo n. 14101 del bilancio di previsione per l'anno 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 gennaio 1998

BADALONI

Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.

98R0377

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1998, n. 2.

Modificazione all'art. 40 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 per lo snellimento delle procedure urbanistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In sede di prima applicazione dell'art. 40, comma 2, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, le determinazioni della Giunta regionale in merito agli strumenti urbanistici presentati alla Regione dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono assunte, entro il termine del 31 marzo 1998, sentita la sottosezione della I Sezione del Comitato tecnico consultivo regionale, istituita con legge regionale 2 luglio 1987, n. 36.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 gennaio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 gennaio 1998.

98R0378

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1998, n. 3.

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1991, n. 1. Sostituzione parziale dell'art. 15.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sanzioni

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, così come modificato dall'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque contravvenga all'obbligo di cui al precedente comma, è soggetto, oltre al pagamento del titolo di viaggio necessario per fruire dell'intera corsa dal capolinea di partenza a quello d'arrivo, anche ad una sanzione amministrativa dell'importo da L.100.000 a L. 500.000».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 gennaio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 gennaio 1998.

98R0379

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1998 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1998, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme.

Art. 2.

1. È autorizzato per gli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

2. Gli enti, aziende ed organismi per i quali l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1998 è contenuta nella proposta di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 15/1977.

3. Gli altri enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire l'esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio del precedente esercizio 1997.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 gennaio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 gennaio 1998.

98R0380

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 5.

Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36, concernente: «Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1996, n. 36».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36, è interpretato autenticamente nel senso che assegnatari sono anche coloro che hanno in corso di definizione le procedure per l'acquisto degli immobili degli IACP, purché queste non siano state concluse alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 36/1996.

2. L'espressione «le somme di cui al comma 1, lettere a) e b)», sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995», prevista al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 36/1996, è da interpretarsi autenticamente nel senso che tali somme sono esclusivamente quelle richieste dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995.

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36

1. Il comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 36/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il pagamento dilazionato deve essere effettuato con rate mensili che non incidono più del trenta per cento sull'importo mensile dovuto per canoni ed oneri accessori».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 gennaio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 gennaio 1998.

98R0381

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 marzo 1998, n. 5.

Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 16 del 31 marzo 1998)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ricorso al mercato finanziario

1. Per l'anno 1998 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in misura non superiore a lire 2.050 miliardi.

2. Il livello del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 può essere elevato di lire 650 miliardi da destinare al finanziamento delle quote a carico della Regione relative alle azioni previste dal Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 e ad altri interventi dell'Unione europea nonché al finanziamento di nuove iniziative legislative destinate allo sviluppo e all'occupazione.

Art. 2.

Attenuazione della rigidità delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 1998 le spese continuative annue, le cui quantificazioni sono fissate da norme regionali, sono determinate con la legge di bilancio e non possono essere ridotte di una misura superiore al 25 per cento dell'ammontare autorizzato dalle relative leggi.

2. Le spese pluriennali con quote annue predeterminate, escluse le spese in annualità derivanti da limiti poliennali di impegno, sono determinate annualmente con la legge di bilancio, tenendo conto, per la loro quantificazione, delle effettive necessità e della compatibilità con l'equilibrio del bilancio regionale, fermo restando l'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.

3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze presenta, in allegato alla proposta di bilancio, una relazione da cui risultino le motivazioni della rideterminazione dello stanziamento.

4. È fatto obbligo all'Amministrazione regionale di rinegoziare con gli istituti e le aziende di credito le condizioni concordate, con particolare riguardo ai tassi di interesse, per i mutui a pareggio di bilancio e per la concessione di mutui e prestiti a vari soggetti assistiti da contributi o garanzie a carico della Regione. I nuovi tassi di interesse concordati devono essere allineati alle migliori condizioni di mercato.

Art. 3.

Riduzione oneri per il personale, per acquisto di beni e servizi per trasferimenti correnti

1. Alla Regione e a tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione si applica il comma 2 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La percentuale del 12,01 per cento prevista dal predetto comma 2 è elevata al 13,50 per cento.

2. Le spese per acquisto di beni e servizi relative al funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, salvo quanto previsto dal comma 1, sono ridotte, per l'anno 1998, in misura non inferiore al 6 per cento delle corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio 1997; per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere si applica il disposto di cui all'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'art. 16, comma 8, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «a carico dei dipendenti e» sono aggiunte le seguenti «del 50 per cento».

Art. 4.

Eliminazione residui passivi e perenti

1. Le disposizioni di cui all'art. 11, quarto comma della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, modificato dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, non si applicano per l'esercizio 1997.

2. Le disposizioni dell'art. 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, si applicano alle somme eliminate per perenzione amministrativa nell'esercizio 1987 e non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1997; i relativi importi sono eliminati dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1997.

3. I residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1997 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati rispettivamente dal conto consuntivo del bilancio e dal conto del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.

Art. 5.

Previsione e gestione del bilancio in termini di cassa

1. Al bilancio della Regione per l'anno 1998 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa relative alle entrate distinte per titoli, categorie, rubriche e natura fondi e alle spese distinte per amministrazioni, titoli, rubriche e natura fondi, a confronto con le corrispondenti previsioni di competenza e dei residui presunti al 1° gennaio dell'anno di riferimento; fra le entrate è altresì indicato l'ammontare dei crediti di tesoreria che si prevede di incassare e dei debiti di tesoreria che si prevede di pagare nell'esercizio 1998.

2. Le previsioni di cassa relative alle spese costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento; il limite posto a livello di ciascuna rubrica si estende a tutti i capitoli compresi nella rubrica stessa.

3. Nella parte della spesa del quadro previsionale di cassa di cui al comma 1 è altresì iscritto un fondo di riserva da utilizzare, su proposta dell'Assessore del ramo di amministrazione e dandone contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio nonché per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione e dei debiti di tesoreria in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

4. Entro il limite delle previsioni di cassa di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio, dandone contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non trovano applicazione per gli organi previsti dall'art. 2 dello Statuto della Regione siciliana.

6. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole «sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «del settore pubblico regionale» e il comma 3 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

«3. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sono individuati i soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi precedenti».

Art. 6.

Bilanci

1. All'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole «entro trenta giorni dalla data di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti «entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione».

Art. 7.

Anticipazione somme riscosse dai concessionari e modalità di riscossione dei tributi

1. Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

3. Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35.

Art. 8.

Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è così sostituito:

«7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni».

2. Nell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il comma 31 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, richiamato ai commi 1, 3 e 7, deve intendersi sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di programmazione negoziata

1. La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle azioni degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo.

2. In attesa dell'approvazione della legge di riforma della contabilità regionale, dei controlli e delle procedure della programmazione regionale per l'esercizio in corso, il Governo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea regionale, che lo esamina secondo le norme del proprio regolamento interno entro trenta giorni, un documento di programmazione economico-finanziaria che costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale in sostituzione dello strumento previsto dall'art. 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6. Il documento indica gli obiettivi da conseguire, le priorità da osservare ed i programmi di intervento, tenendo conto degli indicatori, indirizzi ed obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sottoscritta congiuntamente tra il Governo nazionale e la Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di programmazione economico-finanziario di cui al comma 2. L'intesa istituzionale di programma costituisce il necessario momento di raccordo degli strumenti di programmazione negoziata posti in essere nelle varie tipologie negoziali in ambito regionale.

4. I programmi di intervento indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria sono di norma attuati attraverso gli accordi di programma-quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché attraverso gli strumenti previsti dalla programmazione comunitaria.

5. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, lettere b), c), d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stipulati in coerenza con le linee guida del documento di programmazione economico-finanziaria.

6. Gli atti di programmazione negoziata di cui al presente articolo, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, approvati in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, delle delibere adottate dal comitato interministeriale della programmazione economica e delle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale, qualora prevedano oneri finanziari a carico della Regione, trovano copertura in un apposito fondo istituito nel bilancio della Regione - amministrazione del bilancio. Ove necessario, il fondo costituisce fonte di cofinanziamento di risorse derivanti da interventi ordinari e straordinari dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 10.

Programmi triennali delle opere pubbliche

1. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1998 possono includere oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 medesima.

2. Le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1998.

Art. 11.

Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1998

1. Per l'esercizio 1998, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota pari al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio

1996 con il relativo rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1998.

2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali.

3. È ripristinata la validità dei commi 11, 12 e 13 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

4. Nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, una aliquota pari all'1,50 per cento è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ad integrazione della quota ordinaria attribuita e un'aliquota pari allo 0,80 per cento è riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessità relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a lire 15.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa.

5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza regione-autonomie locali, prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Nelle more della determinazione dei nuovi criteri, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare anticipazioni alle province ed ai comuni entro i limiti delle assegnazioni effettuate a valere sull'esercizio finanziario 1997 ed in conformità alle previsioni dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

6. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'art. 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.

7. In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale dello stato di previsione del bilancio regionale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.

8. L'art. 3 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, è abrogato.

9. L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è così sostituito:

«Il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dai seguenti commi:

«14. Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari, affluiscono, sulla base dei progetti esecutivi, come definiti dall'art. 5-bis della presente legge, per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni. È in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'art. 152, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

14-bis. Gli enti di cui al comma precedente devono versare il 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, in entrata nei propri bilanci ed il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica

dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni».

10. I commi 1 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono abrogati.

11. Per la costituzione e la partecipazione dei comuni e delle province regionali a società di capitali per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, è abolito il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica. Si applica nella Regione siciliana la legislazione dello Stato in materia di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici ed altre attività istituzionali.

12. Per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza, alla tutela ed al controllo della Regione, nonché gli enti locali con una partecipazione maggioritaria pubblica nelle società di gestione, che operano in settori economici liberalizzati dalla normativa comunitaria, con esclusione delle società miste per la gestione dei servizi pubblici, possono compiere operazioni di accensione di mutui o di anticipazione di cassa, dopo aver avviato le procedure di dismissione delle loro partecipazioni azionarie.

Art. 12.

Attività di gestione e recupero crediti dell'I.R.C.A.C.

1. All'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione».

2. Per l'attività di gestione e di recupero dei crediti è riconosciuta all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) una commissione pari all'1,75 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'art. 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'I.R.C.A.C. è autorizzato a fare gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sui fondi stessi.

Art. 13.

Compensi all'Artigiancassa

1. All'art. 41 della legge regionale 18-febbraio 1986, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso».

Art. 14.

A agevolazioni agli utenti dei servizi aerei di linea

1. Al fine di consentire il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria nonché da coloro che svolgono attività lavorativa nelle stesse, sulle tratte aeree che collegano le suddette isole con la Sicilia, l'Asses-

sorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti accreditati ai sindaci dei comuni interessati le somme occorrenti, imputabili sul capitolo 87511 del bilancio regionale.

2. Con successivo provvedimento saranno indicate le modalità di accreditamento e rendicontazione delle somme stesse.

3. La presente normativa sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 15.

Fondo di rotazione istituito presso l'E.S.A.

1. Il fondo di rotazione istituito, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, presso l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è ridotto di lire 25.000 milioni.

2. Le disponibilità liquide del predetto fondo, limitatamente a lire 25.000 milioni, sono versate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione.

Art. 16.

Anticipazione del tesoriere

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere possono ricorrere alle anticipazioni del tesoriere nei limiti di un dodicesimo della quota di fondo sanitario attribuita nell'anno alla stessa azienda.

2. Il direttore generale può ricorrere a tale anticipazione nel caso in cui le rimesse di cassa non vengano garantite dalla Regione e per evitare l'insorgere di contenzioso per l'azienda.

Art. 17.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 marzo 1998

DRAGO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: TRICOLI

98R0343

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 0 0 9 8 *

L. 1500